



**IN BREVE n. 053-2018**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



*Auguri carissimi di*  
*Buon Anno*  
*Marco Perelli Ercolini*

## **CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV. 2020**

57° Congresso Nazionale FEDER.S.P.eV.

Verona dal 02/05/2020 al 06/05/2020 - Hotel Leon D'Oro Via Piave 5 - Tel. 045 8445140

Scheda di prenotazione alberghiera da inviare improrogabilmente entro il 15/03/2020 a

FEDER.S.P.e V. - via Ezio 24 - 00192 Roma

**LEGGI IN** [https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/57\\_Congresso%20Verona.pdf](https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/57_Congresso%20Verona.pdf)



## **ISTAT - SPERANZA DI VITA 82,3 ANNI NEL 2018**

Nel 2018, la speranza di vita alla nascita ha raggiunto in Italia il massimo storico a 82,3 anni (80,9 anni per gli uomini e 85,2 anni per le donne).

Il dato emerge dal Rapporto sul benessere equo e sostenibile dell'Istat che sottolinea tuttavia come la maggiore longevità femminile si accompagni a condizioni di salute più precarie: una donna di 65 anni può aspettarsi di vivere in media altri 22,5 anni, di cui 12,7 anni (il 56,4%) con limitazioni nelle attività; mentre per un uomo della stessa età la speranza di vita è 19,3 anni, di cui 9,3 anni (48,9%) con limitazioni.

Sotto come cambieranno i requisiti per l'accesso alla pensione - elaborazione di *PensioneOggi*

Come Cambiano nel tempo i requisiti per l'accesso alla pensione nel regime pubblico										
Anno	Pensione di Vecchiaia					Pensione Anticipata				Quota 100
	Lavoratori Dipendenti ed Autonomi	Lavoratrici del Pubblico Impiego	Lavoratrici Dipendenti (settore privato)	Lavoratrici autonome	Lavoratori e Lavoratrici	Uomini	Donne	Precoci	Uomini e Donne	Uomini e Donne
	Sistema misto e contributivo				Contributiva	misto e contributivo		misto	Contributiva	misto e c.
2012	66	66	62	63 e 6	70	42 e 1	41 e 1	-	63	-
2013	66 e 3	66 e 3	62 e 3	63 e 9	70 e 3	42 e 5	41 e 5	-	63 e 3	-
2014	66 e 3	66 e 3	63 e 9	64 e 9	70 e 3	42 e 6	41 e 6	-	63 e 3	-
2015	66 e 3	66 e 3	63 e 9	64 e 9	70 e 3	42 e 6	41 e 6	-	63 e 3	-
2016	66 e 7	66 e 7	65 e 7	66 e 1	70 e 7	42 e 10	41 e 10	-	63 e 7	-
2017	66 e 7	66 e 7	65 e 7	66 e 1	70 e 7	42 e 10	41 e 10	41	63 e 7	-
2018	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7	70 e 7	42 e 10	41 e 10	41	63 e 7	-
2019	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	62 e 38**
2020	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	62 e 38**
2021	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	62 e 38**
2022	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	-
2023	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	42 e 10*	41 e 10*	41*	64 e 3	-
2024	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	42 e 10*	41 e 10*	41*	64 e 3	-
2025	67 e 6	67 e 6	67 e 6	67 e 6	71 e 6	42 e 10*	41 e 10*	41*	64 e 6	-
2026	67 e 6	67 e 6	67 e 6	67 e 6	71 e 6	42 e 10*	41 e 10*	41*	64 e 6	-

**PensioniOggi.it**

La tabella mostra come cambieranno i requisiti minimi per accedere al trattamento di vecchiaia e a quello anticipato sulla base dell'ultimo scenario demografico (ISTAT 2017). I valori successivi al 2022 non sono definitivi. \*Indica che la prestazione è sospesa dagli adeguamenti alla speranza di vita ed è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti; \*\*Indica che la prestazione è sospesa dagli adeguamenti alla speranza di vita ed è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (sei mesi per il settore pubblico)

## **FUTURO PREVIDENZIALE DEI GIOVANI** (mpe)

Ocse gravi criticità, peraltro già note e scotomizzate da tutti, sul fronte del futuro previdenziale dei giovani.

Manca e si fa ben poco per dare lavoro ai giovani che nella migliore delle ipotesi hanno carriere precarie, troppo, troppo spesso in nero.

Senza lavoro o al massimo con lavori precari discontinui non si può creare un futuro previdenziale.

E non sono i papà o i nonni che rubano ai figli, è una politica tutta basata sul finanziario con effimeri guadagni, validi per pochi con tosatura delle pecore e non sul produttivo, prendere oggi, del domani chi se ne frega, politica del mordi e fuggi, senza alcuna programmazione ...e poi?...già dimenticavo ma quante industrie abbiamo ancora in Italia? Tutti fuggono, troppe tasse e enorme burocrazia inutile! Altre sono acquistate da stranieri che poi le distruggono per eliminare dalla

piazza un concorrente... Ma cosa fanno i soloni? Purtroppo quasi niente, se non addirittura un bel niente assoluto.

Il giovane osanna se trova un piccolo lavoretto, ma è sfruttato e per lo più in nero, senza alcun contributo previdenziale...debbo mangiare oggi, domani speriamo...così si distrugge il futuro del postlavorativo dei giovani! ma è anche comprensibile per quel poveretto che si deve adattare se vuole una pagnotta!

Niente lavoro...e ecco la fuga dei cervelli e delle braccia! E' una massa sempre più sola ... solo la famiglia che li sostiene, finchè può! ... ma poi? ...

Quando andrà in pensione un giovane nato negli anni 80				
Scenario	Descrizione	Data del Pensionamento	Età del pensionamento*	Requisiti
<b>Ipotesi più favorevole</b>	Lavoratore con continuità lavorativa sino al pensionamento di vecchiaia con retribuzioni molto elevate ed almeno 20 anni di contributi o meno elevate ma con un maggiore maturato contributivo (almeno 30 anni/35 anni)	1° Ottobre 2052	67 anni e 2 mesi	Importo soglia non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale e con 20 anni di contribuzione effettiva
<b>Ipotesi Media</b>	Lavoratore con brevi periodi di discontinuità lavorativa nell'arco della vita lavorativa; con retribuzioni moderate e un maturato contributivo pari almeno a 20 anni.	1° Febbraio 2056	70 anni e 6 mesi	Importo soglia non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale e con 20 anni di contribuzione
<b>Ipotesi meno favorevole</b>	Lavoratore con carriera precaria che non riesce a centrare almeno 20 anni di contribuzione oppure con basse retribuzioni determinate da lavori part-time, lavori discontinui, stagionali o autonomi con bassi redditi.	1° Giugno 2060	74 anni e 11 mesi	A prescindere dall'importo soglia e con un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva
Il calcolo si riferisce ad un lavoratore nato il 1 luglio del 1985 con inizio dell'attività lavorativa il 1.12.2012; * L'età del pensionamento è stimata in base allo scenario demografico Istat Anno 2011				

da PensioniOggi - Pensioni, I giovani rischiano di prendere l'assegno dopo i 71 anni a cura di Bruno Franzoni  
leggi in: <https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-i-giovani-rischiano-di-prendere-l-assegno-dopo-i-71-anni-6545646>

## **OSPEDALIERI - TESTO CONTRATTO 2016-2018**

Il testo del contratto.

**ALLEGATI A PARTE - Testo contratto ospedalieri 2016-2018 (documento 242)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE MATERASSO**

**ANTIDECUBITO** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

A quali condizioni l'acquisto di un materasso antidecubito "dispositivo medico" può usufruire

della detrazione del 19% come spesa sanitaria? È necessaria la prescrizione medica?

**Risponde Paolo Calderone**

Le spese per l'acquisto di un materasso antidecubito possono essere portate in detrazione dall'Irpef qualora il "dispositivo medico" presenti le caratteristiche tipologiche indicate nel decreto n. 332 del 27 agosto 1999, come sostituito dal Dpcm 12 gennaio 2017 (il nuovo nomenclatore dell'assistenza protesica è riportato nell'allegato 5, consultabile [sul sito del Ministero della salute](#)). Quest'ultimo decreto elenca tra gli ausili antidecubito i cuscini, i materassi e le traverse antidecubito. Inoltre, il documento specifica che si tratta di "*ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (con conseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito sulla pelle che espongono le persone con mobilità ridotta all'aumento del rischio di lesioni da decubito*". Riguardo alla documentazione necessaria per usufruire della detrazione, in linea generale occorre una prescrizione medica. Tuttavia, l'Agenzia ritiene sufficiente, in alternativa alla prescrizione del medico, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da esibire su richiesta dell'ufficio, con la quale si attesti la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio ([risoluzione n. 11/2007](#)). La sottoscrizione della dichiarazione può non essere autenticata se accompagnata da copia del documento di identità.

## **ECM - COMUNICATO STAMPA FNOMCeO**

**ALLEGATI A PARTE - Comunicato stampa FNOMCeO (documento 243)**

### **QUALIFICAZIONE DEL MOBBING**

Il mobbing lavorativo è configurabile in presenza di due elementi:

1. quello oggettivo, integrato da una serie di comportamenti del datore di lavoro;
2. quello soggettivo, integrato da un intendimento persecutorio che postula una serie di atti contro il lavoratore, in maniera sistematica e prolungata, posti in essere dal datore di lavoro, o da un suo preposto, o da altri dipendenti sottoposti al potere gerarchico dei primi due.

***Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile – Ordinanza numero 32381 dell'11 dicembre 2019***

### **SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI**

Nel caso in cui un lavoratore, oltre alle mansioni tipiche proprie della categoria di appartenenza, svolga mansioni considerate superiori dal CCNL, il giudice di merito si deve attenere al criterio di prevalenza ai fini della attribuzione delle mansioni superiori, considerando il contenuto della mansione primaria e caratterizzante.

***Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile – Ordinanza numero 32699 dell'12 dicembre 2019***



## **CERTIFICAZIONE UNICA 2020**

CU 2020: dall'Agenzia delle Entrate dettagli su modello, date di scadenza e istruzioni che riguardano la Certificazione Unica 2020.

E' stato pubblicato il 20 dicembre 2019 il pacchetto di bozze che contiene tutte le informazioni utili per chi deve trasmettere i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti nell'arco del 2019 redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale.

In particolare::

- 7 marzo 2020, che slitta al 9 perché cade di sabato, trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello ordinario;
- 31 marzo consegna del CU 2020 tramite il modello sintetico agli interessati;
- 31 ottobre, termine ultimo per effettuare l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/modelli/modelli-in-bozza>



Certificazione Unica 2020 - Modello ordinario



Agenzia delle Entrate - Istruzioni Certificazione Unica 2020

**CTRL + clic**

## **OPZIONE DONNA**

Opzione Donna incluse anche le nate nel 1961. La legge di Bilancio estende lo scivolo per le donne di ulteriori 12 mesi rispetto alla disciplina attuale.

Dentro le nate sino al 31 dicembre 1961 che raggiungono 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2019. Ricordiamo che il calcolo della pensione è interamente contributivo.

Ai fini del requisito contributivo sono validi i contributi obbligatori, da riscatto, volontari e quelli figurativi (ad eccezione dei periodi di disoccupazione e malattia per le lavoratrici dipendenti del settore privato); i contributi trasferiti in esito ad una operazione di ricongiunzione dei periodi assicurativi o di costituzione della posizione assicurativa. Il predetto requisito contributivo, invece, non può essere raggiunto tramite il cumulo dei periodi assicurativi (legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016) utilizzando cioè la contribuzione presente in altre gestioni previdenziali (ad esempio la gestione separata dell'Inps).

## **LEGGI IN**

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/opzione-donna-incluse-anche-le-nate-nel-1961-ecco-la-tavola-con-le-decorrenze-32423433>

Le nuove date di decorrenza dell'Opzione Donna									
Lavoratrici Dipendenti					Lavoratrici Autonome				
Mese di nascita	Requisito Anagrafico	Maturazione*	Apertura finestra	Prima decor. Utile	Mese di nascita	Requisito Anagrafico	Maturazione*	Apertura finestra	Prima decor. Utile
ott-58	57 A e 7 M	mag-16	giu-17	giu-17	ott-57	58 A e 7 M	mag-16	dic-17	dic-17
nov-58	57 A e 7 M	giu-16	lug-17	lug-17	nov-57	58 A e 7 M	giu-16	gen-18	gen-18
dic-58	57 A e 7 M	lug-16	ago-17	ago-17	dic-57	58 A e 7 M	lug-16	feb-18	feb-18
gen-59	58 A	gen-17	feb-18	feb-19	gen-58	59 A	gen-17	ago-18	feb-19
feb-59	58 A	feb-17	mar-18	feb-19	feb-58	59 A	feb-17	set-18	feb-19
mar-59	58 A	mar-17	apr-18	feb-19	mar-58	59 A	mar-17	ott-18	feb-19
apr-59	58 A	apr-17	mag-18	feb-19	apr-58	59 A	apr-17	nov-18	feb-19
mag-59	58 A	mag-17	giu-18	feb-19	mag-58	59 A	mag-17	dic-18	feb-19
giu-59	58 A	giu-17	lug-18	feb-19	giu-58	59 A	giu-17	gen-19	feb-19
lug-59	58 A	lug-17	ago-18	feb-19	lug-58	59 A	lug-17	feb-19	feb-19
ago-59	58 A	ago-17	set-18	feb-19	ago-58	59 A	ago-17	mar-19	mar-19
set-59	58 A	set-17	ott-18	feb-19	set-58	59 A	set-17	apr-19	apr-19
ott-59	58 A	ott-17	nov-18	feb-19	ott-58	59 A	ott-17	mag-19	mag-19
nov-59	58 A	nov-17	dic-18	feb-19	nov-58	59 A	nov-17	giu-19	giu-19
dic-59	58 A	dic-17	gen-19	feb-19	dic-58	59 A	dic-17	lug-19	lug-19
gen-60	58 A	gen-18	feb-19	feb-19	gen-59	59 A	gen-18	ago-19	ago-19
feb-60	58 A	feb-18	mar-19	mar-19	feb-59	59 A	feb-18	set-19	set-19
mar-60	58 A	mar-18	apr-19	apr-19	mar-59	59 A	mar-18	ott-19	ott-19
apr-60	58 A	apr-18	mag-19	mag-19	apr-59	59 A	apr-18	nov-19	nov-19
mag-60	58 A	mag-18	giu-19	giu-19	mag-59	59 A	mag-18	dic-19	dic-19
giu-60	58 A	giu-18	lug-19	lug-19	giu-59	59 A	giu-18	gen-20	gen-20
lug-60	58 A	lug-18	ago-19	ago-19	lug-59	59 A	lug-18	feb-20	feb-20
ago-60	58 A	ago-18	set-19	set-19	ago-59	59 A	ago-18	mar-20	mar-20
set-60	58 A	set-18	ott-19	ott-19	set-59	59 A	set-18	apr-20	apr-20
ott-60	58 A	ott-18	nov-19	nov-19	ott-59	59 A	ott-18	mag-20	mag-20
nov-60	58 A	nov-18	dic-19	dic-19	nov-59	59 A	nov-18	giu-20	giu-20
dic-60	58 A	dic-18	gen-20	gen-20	dic-59	59 A	dic-18	lug-20	lug-20
gen-61	58 A	gen-19	feb-20	feb-20	gen-60	59 A	gen-19	ago-20	ago-20
feb-61	58 A	feb-19	mar-20	mar-20	feb-60	59 A	feb-19	set-20	set-20
mar-61	58 A	mar-19	apr-20	apr-20	mar-60	59 A	mar-19	ott-20	ott-20
apr-61	58 A	apr-19	mag-20	mag-20	apr-60	59 A	apr-19	nov-20	nov-20
mag-61	58 A	mag-19	giu-20	giu-20	mag-60	59 A	mag-19	dic-20	dic-20
giu-61	58 A	giu-19	lug-20	lug-20	giu-60	59 A	giu-19	gen-21	gen-21
lug-61	58 A	lug-19	ago-20	ago-20	lug-60	59 A	lug-19	feb-21	feb-21
ago-61	58 A	ago-19	set-20	set-20	ago-60	59 A	ago-19	mar-21	mar-21
set-61	58 A	set-19	ott-20	ott-20	set-60	59 A	set-19	apr-21	apr-21
ott-61	58 A	ott-19	nov-20	nov-20	ott-60	59 A	ott-19	mag-21	mag-21
nov-61	58 A	nov-19	dic-20	dic-20	nov-60	59 A	nov-19	giu-21	giu-21
dic-61	58 A	dic-19	gen-21	gen-21	dic-60	59 A	dic-19	lug-21	lug-21

PensioniOggi.it

\* Si ipotizza che alla medesima data sia maturato il requisito contributivo di 35 anni.

## CONGEDO OBBLIGATORIO PER I NEO PAPA'

Legge di bilancio 2020 approvata in via definitiva: il comma 342 dell'articolo 1 prevede per i neo papà 7 giorni di congedo obbligatorio nei primi 5 mesi di vita del figlio nato nel 2020 ... ancora una volta da tale tutela della genitorialità verranno esclusi i padri lavoratori nel settore pubblico?

Contro tale discriminazione uno strano silenzio dei Sindacati di categoria. Sembrava venisse specificata una estensione certa anche per il settore pubblico... si parlava di 5 giorni di cui 2 in alternativa al congedo obbligatorio della madre ... invece il solito «nulla».

Anche il Governo giallo-rosso ha ignorato il neo papà del settore pubblico: per loro niente congedo obbligatorio.

342. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite

dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »; b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »; c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».

## **AranSegnalazioni Newsletter 24.12.2019**

### **SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA SANITÀ PER IL TRIENNIO 2016-2018.**

Il 19 dicembre 2019, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018, per i circa 130.000 dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie confluiti nella nuova Area dirigenziale della Sanità. La firma del contratto giunge al termine di una complessa trattativa che ha visto impegnate le parti per un lungo periodo.

Il nuovo testo contrattuale regola in modo esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, anche partecipative, con una regolazione semplificata ed unitaria della materia. Si è proceduto anche all'attualizzazione ed alla riscrittura, in armonia con le nuove norme di legge, delle disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare. Sono state, infine, ampliate ed innovate alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le ferie e i riposi solidali per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi di cure.

Il contratto si qualifica anche per l'attenzione riservata alla specialità di questa dirigenza, manifestatasi in modo più evidente nel nuovo sistema degli incarichi, volto a valorizzare la carriera dirigenziale, anche professionale, e nel relativo sistema di verifica e valutazione.

Sotto il profilo economico, il contratto riconosce incrementi a regime del 3,48%, corrispondenti ad un beneficio medio complessivo di poco più di 190 Euro/mese, distribuito in modo equilibrato per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede locale per la remunerazione delle condizioni di lavoro, dei risultati raggiunti e degli incarichi dirigenziali. In tale ambito, è stata operata una rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di 125 Euro mese per tredici mensilità a cui si aggiungono gli ulteriori incrementi che hanno interessato la parte accessoria del salario, con una particolare attenzione agli istituti retributivi più direttamente correlati alla erogazione dei servizi (guardie mediche e retribuzione di risultato).

In attuazione del mandato negoziale ricevuto, il contratto realizza, infine, una ridefinizione strutturale del sistema dei fondi riducendoli a tre e semplificandone le modalità di costituzione ed utilizzo.

## **AranSegnalazioni Newsletter 24.12.2019**

### **PUBBLICATO IL RAPPORTO SEMESTRALE ARAN SULLE RETRIBUZIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

#### ***Pubblicato il Rapporto sem. Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti n. 2/2018***

In questo numero il [Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti](#) dà conto dei primi effetti sulle retribuzioni complessive della tornata contrattuale 2016-2018, attraverso l'analisi dei dati di contabilità nazionale Istat, i quali mostrano - nel 2018 rispetto all'anno precedente - una crescita delle retribuzioni su tutta la PA del 3,5%.

Il dato di incremento complessivo viene analizzato in relazione con la tempistica dei rinnovi contrattuali 2016-2018, che ha visto concentrarsi sull'ultimo anno del triennio (il 2018) il rinnovo della totalità dei contratti relativi al personale non dirigente regolato da contratti sottoscritti in sede Aran (Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità), la cui consistenza complessiva ammonta a circa 2.400.000 dipendenti. Sull'anno 2018 non sono invece ancora visibili, in termini di incrementi retributivi, gli effetti dei rinnovi che hanno interessato il personale dirigenziale ed i medici del S.S.N. (circa 200.000 persone), che vedranno rinnovato il loro contratto nel corso del 2019 o nei primi mesi del 2020.

Il Rapporto si sofferma anche sulle differenze, in termini di incremento, tra i diversi settori della PA e tra settore privato e settore pubblico. Nel 2018, anno in cui si è concentrata buona parte dei rinnovi, il settore pubblico è cresciuto di più del privato, ma a fronte di una crescita cumulata del periodo 2010-2018 risultata più elevata per il settore privato, anche per effetto del blocco contrattuale che ha interessato i comparti pubblici nel quinquennio 2010-2015.

L'ultima sezione, come di consueto, è dedicata alle retribuzioni contrattuali mensili (cioè le componenti fisse della retribuzione, la cui dinamica risente in modo diretto degli incrementi definiti a livello di contratto nazionale), ponendo a confronto i valori registrati nella pubblica amministrazione rispetto a quelli del settore privato, desunti dai dati ISTAT del primo semestre 2019 e alla nuova serie degli indici delle retribuzioni contrattuali con base dicembre 2015.

## **AranSegnalazioni Newsletter 24.12.2019**

### **Sezione Giuridica**

#### **Sentenza n. 4311 del 17/12/2018**

Pubblico impiego – OO.SS c/ Presidenza del Consiglio e ARAN – ricorso al Tribunale per dichiarazione di avvio del procedimento di contrattazione collettiva – primo grado: accoglimento della domanda – appello: riforma della sentenza e rigetto dell'originario ricorso

 [Corte di appello 4311 2018.pdf](#)

#### *Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale*

La Corte d'Appello di Roma ribalta la decisione del Tribunale del lavoro che, a seguito del ricorso presentato dalla Federazione lavoratori della conoscenza FLC – CGIL, aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ARAN a dare avvio: “senza ritardo e per quanto di loro competenza, al procedimento di contrattazione collettiva per i comparti della scuola, università e ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle relative aree dirigenziali”. La sentenza del tribunale, oltre a fare riferimento ad una non più tollerabile compressione dell'art. 39 cost., si basava sul disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 che ha rimosso la causa che aveva fino ad allora determinato il blocco della contrattazione collettiva della P.A.. La Corte d'Appello ribalta la decisione con le seguenti motivazioni: innanzi tutto ricorda che in base alla sentenza della Consulta l'illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva sarebbe diventata effettiva a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U. e cioè dal 30 luglio 2015, mentre il ricorso introduttivo davanti al Tribunale era del 26 marzo 2015, antecedente pertanto alla suddetta pronuncia, la quale riguarda, quindi, solamente il periodo successivo al 30 luglio 2015, in quanto trattasi di illegittimità “sopravvenuta”, senza alcun effetto retroattivo. Alla data della instaurazione della causa davanti al Tribunale ARAN e Presidenza del Consiglio non potevano quindi essere in alcun modo inadempienti. Pertanto, prosegue la Corte, la sentenza del Tribunale, emessa un mese e mezzo dopo la decisione della Consulta, “finisce di fatto per tradursi in una sorta di condanna preventiva delle amministrazioni, nel timore che le stesse potessero sottrarsi a quanto affermato nella dichiarata



decisione...contribuendo così ad alterare ulteriormente la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale.” Si aggiunga a ciò, dicono gli Ermellini, il fatto che sarebbe stata necessaria la preventiva definizione dei nuovi comparti e la dovuta preventiva programmazione economica per lo stanziamento dei necessari fondi. “Così facendo il Tribunale non solo ha finito per sanzionare un ipotetico inadempimento futuro, ma non ha neppure tenuto conto del complesso quadro normativo che regola la materia e che non consente di trattare le pubbliche amministrazioni alla stregua dei datori di lavoro privati, che possono accedere liberamente ed incondizionatamente alla contrattazione con le OO.SS.”

## **AranSegnalazioni Newsletter 24.12.2019**

### **Sezione Giuridica**

#### **Tribunale di Roma – IV Sezione Lavoro - Sentenza n. 7032 del 28/10/2018**

Pubblico impiego - Rapporto fra legge e contratto - Clausola contrattuale - Norma di legge modificativa a carattere speciale - Successiva clausola contrattuale di rinvio a contrattazione antecedente – disapplicazione di norma di legge – possibile solo con clausola disapplicativa esplicita

 [Tribunale Roma sentenza 7032 del 28.10.2019.pdf](#)

*Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale*

La questione affrontata dal Tribunale di Roma, è relativa alla durata del servizio all'estero di dipendenti scolastici ma riveste una più generale rilevanza nel rapporto fra legge e contratto collettivo nel settore pubblico. La legge n. 64/2017 ha modificato le regole relative alla durata di tali mandati all'estero, abrogando precedenti previsioni contrattuali. Successivamente il CCNL 2016 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca ha affermato, all'art. 1 comma 10: “*Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001*”. Nello stesso tempo l'art. 5 del d.lgs. 165/2001, ha previsto la possibilità di disapplicazione di norme di legge (specifiche per il pubblico impiego) da parte di successivi contratti o accordi collettivi. Il giudice ha chiesto all'ARAN e ai sindacati firmatari l'interpretazione autentica della suddetta clausola contrattuale. L'accordo sull'interpretazione autentica non si è raggiunto ma l'ARAN ha ritenuto di fornire al giudice una propria interpretazione della clausola controversa. Il giudice ha accolto l'interpretazione dell'Agenzia, ritenendo che la disapplicazione di una legge può essere effettuata da un contratto collettivo successivo ma sulla base non di clausole generiche o di stile ma di una previsione espressa che individui chiaramente la norma legislativa da disapplicare.

## **BIOTESTAMENTO - DA OMCeO DI TORINO MODELLO PER LE DAT**

Presidente Omceo Guido Giustetto: “Scrivere una Dat è una scelta estremamente delicata. Abbiamo pensato di proporre una sorta di traccia”.

**ALLEGATI A PARTE - Modulo Dat OMCeO Torino (documento 244)**

**LEGGI IN**

[http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo\\_id=79984&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79984&fr=n)

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:**

### **PAGAMENTO DELLE SPESE** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### **Domanda**

Non disponendo di un conto corrente bancario, posso richiedere la detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia se pago l'impresa con un bonifico fatto dal conto di mia nipote?

#### **Risponde Paolo Calderone**

Tra gli adempimenti stabiliti dalla legge per usufruire dell'agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie è previsto quello di effettuare il pagamento dei lavori eseguiti con bonifico (bancario o postale), da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e i dati del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato (numero di partita Iva o codice fiscale). Il beneficiario della detrazione può anche essere un soggetto diverso dall'ordinante il bonifico. Con la [circolare n. 17/2015](#) l'Agenzia delle entrate ha chiarito, infatti, che il requisito richiesto dalla norma sulla titolarità del sostenimento della spesa è soddisfatto anche quando l'ordinante il bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario della detrazione e che solo quest'ultima potrà chiedere la detrazione.

**CTRL + clic**

## **PARLAMENTO - APPROVATA DEFINITIVAMENTE LA LEGGE DI BILANCIO 2020**

La Camera dei deputati, dopo aver votato con 334 voti favorevoli e 232 contrari la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 (C. 2305), identico a quello approvato dal Senato, ha approvato in via definitiva il provvedimento.

#### **LEGGI IN**

<http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2305.18PDL0086911.pdf>

## **PARLAMENTO - PUBBLICATA LA LEGGE FISCALE**

Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la legge n. 157/2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

#### **LEGGI IN**

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=IS209dhrXp-vlsoJi9ik6g.ntc-as3-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-24&atto.codiceRedazionale=19G00164&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=IS209dhrXp-vlsoJi9ik6g.ntc-as3-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-24&atto.codiceRedazionale=19G00164&elenco30giorni=false)



*Auguri carissimi*

*Mario Perelli Ercolini*



**BUON ANNO !!!**